Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 30 agosto 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1961, n. 827.

Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I candidati agli esami di abilitazione in una delle sottoclassi previste dal decreto presidenziale 29 aprile 1957, n. 972, hanno facoltà di non sostenere l'esame per le materie incluse in altra sottoclasse della medesima classe, nella quale abbiano già conseguito l'abilitazione.

Parimenti, ai possessori dei titoli di abilitazione conseguita nei concorsi a cattedre è concesso di non sostenere l'esame per le materie incluse nell'abilitazione già posseduta, purchè questa sia valida per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 828.

Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta proporzionale sugli atti contemplati allo articolo 52 della tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e sui contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili, è dovuta nella misura del 2 per cento.

Art. 2.

L'imposta proporzionale di registro sugli atti di concessione di pubblici servizi, stabilita nella misura dello

0,75 per cento dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *B*, è elevata al 2 per cento.

Art. 3.

I prezzi o corrispettivi dichiarati per i contratti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti ad accertamento di congruità di valore in conformità delle norme vigenti.

Entro venti giorni dall'avvenuta ultimazione dell'appalto, le parti contraenti sono obbligate in solido a presentare all'Ufficio del registro, ove è stato registrato il contratto, apposita denunzia.

Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento del valore dell'appalto decorre dal giorno in cui le parti hanno presentato la denunzia dell'avvenuta esecuzione del contratto.

Per la determinazione del valore di cui sopra sono applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per i trasferimenti delle aziende industriali e commerciali; per la determinazione del valore dei materiali impiegati negli appalti aventi per oggetto costruzioni edilizie si applica la norma di cui al primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Ai fini dell'accertamento di cui al primo comma nel caso di appalti di costruzioni che implichino la incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato concorre alla determinazione del valore imponibile dell'appalto.

Art. 4.

Le norme di cui al precedente articolo non si applicano ai contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato od assimilate.

Disposizioni transitorie

Art 5.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Non si applicano agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

Le dichiarazioni di corrispettivo definitivo presentate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 79 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, seguono la sorte del contratto al quale si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 829.

Provvidenze per l'olivicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di parte straordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare le maggiori spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 830.

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955

A decorrere dal 1° gennaio 1961, le pensioni dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto, con esclusione della indennità di caropane, nonchè delle integrazioni per trattamento minimo e per assegno *ad personam* di cui agli articoli 6 e 7 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe le integrazioni per assegno *ad personam* e per trattamento minimo, l'indennità di caropane, ferma restando la norma di cui al successivo articolo 4.

Art. 2.

Rivalutazione delle pensioni indirette e di riversibilità

Le pensioni indirette e di riversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, liquidate in favore di superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° dicembre 1954 e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1955, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 3.

Estensione ai figli legittimati, naturali ed equiparati della riversibilità di pensione

All'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli effetti previsti dal presente articolo si considerano i figli legittimi, legittimati e naturali nonchè gli equiparati ad essi secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato o del pensionato non hanno tuttavia diritto al trattamento di riversibilità quando risultino titolari di altro analogo trattamento, ovvero il matrimonio con il titolare della pensione sia stato contratto dopo la data di decorrenza della medesima.

Quando l'iscritto muoia senza lasciare superstiti aventi diritto a pensione ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, numero 402, la pensione spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè:

1) siano conviventi ed a carico dell'iscritto al momento della di lui morte;

2) non abbiano altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto. La misura della pensione è pari per ciascuno dei genitori al 15 per cento di quella che sarebbe spettata allo iscritto. Per i fini previsti dal presente articolo si intendono equiparati ai genitori gli adottandi, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

Art. 4.

Assegni « ad personam »

Qualora il trattamento risultante dall'applicazione dei precedenti articoli sia d'importo inferiore a quello complessivo in atto, la differenza sarà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

Art. 5.

Soppressione del contributo per l'indennità di caropane e riassorbimento delle indennità di caropane già liquidate.

Il contributo posto a carico delle aziende, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° gennaio 1961.

Dalla stessa data, è del pari soppresso il trattamento di caropane in favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il trattamento di caropane, corrisposto ai titolari di pensione in corso di godimento con decorrenza successiva al 31 dicembre 1954, continua ad essere disciplinato dalle preesistenti disposizioni; la relativa indennità è, tuttavia, assorbibile fino a concorrenza, in occasione di futuri aumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Le attività e le passività risultanti al 31 dicembre 1960 per la corresponsione del trattamento di caropane a favore dei titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sono trasferite al Fondo di integrazione istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Art. 6.

Abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, e regolamento dei rapporti finanziari fra il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, con le successive modificazioni.

L'assicurazione generale obbligatoria verserà al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione i capitali di copertura delle quote di pensione che saranno liquidate sulla base delle posizioni costituite anteriormente alla data suddetta, in favore degli agenti, per effetto dei contributi assegnati all'assicurazione generale ai sensi dello stesso articolo 2.

Art. 7.

Trattamenti minimi

La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, e a lire 108.000, per le pensioni di invalidità.

Il predetto minimo spetta anche se superi i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non è, tuttavia, dovuto:

a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;

b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo.

La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sarà variata in relazione alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 24 della presente legge.

Art. 8.

Esenzioni fiscali

Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione si intendono estese

le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 9.
Tredicesima mensilità

Nei casi in cui l'ammontare dei miglioramenti da apportarsi alla pensione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, risulti uguale o superiore ad un dodicesimo della misura annua della pensione in godimento, questa ultima, nuovamente liquidata per tener conto degli anzidetti miglioramenti, sarà dovuta con la decorrenza prevista per i miglioramenti stessi, in 13 quote di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Qualora l'ammontare dei miglioramenti previsti nel precedente comma risulti inferiore a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione in godimento, l'ammontare stesso sarà corrisposto in unica soluzione, in occasione delle festività natalizie.

Per i titolari di pensione fruenti di assegno *ad personam* l'ammontare dei miglioramenti di cui al primo comma assorbe fino a concorrenza l'assegno *ad personam* e la eventuale eccedenza del miglioramento, se di ammontare inferiore al trattamento mensile complessivo in atto, sarà corrisposta in unica soluzione in occasione delle festività natalizie.

Con le modalità di cui al primo comma saranno corrisposte anche le pensioni liquidate a far tempo dalla data di applicazione dei previsti miglioramenti.

Restano ferme le modalità di corresponsione già vigenti, per le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di applicazione dell'articolo 24 della presente legge, ove queste non conseguano alcun miglioramento agli effetti dell'articolo citato.

Art. 10.
Pensioni di anzianità

Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55°, se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità, qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

I requisiti di cui al precedente comma sono richiesti per il conseguimento della pensione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data, fermi restando gli altri requisiti, il requisito minimo di contribuzione è così ridotto:

fino al 1964	10/15
per il 1965	11/15
» » 1966	12/15
» » 1967	13/15
» » 1968	14/15

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Art. 11.
Collocamento anticipato in quiescenza

L'articolo 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come segue:

« Le aziende possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e contribuito al Fondo per un periodo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 60° anno di età, formi un totale non inferiore ai 15 anni

Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, le aziende debbono versare al Fondo in unica soluzione:

a) i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età degli agenti, da calcolarsi in base alla aliquota ed alla retribuzione in atto alla data dell'esonero;

b) il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente fra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il 60° anno di età.

Il provvedimento di esonero per il collocamento anticipato in quiescenza deve essere comunicato dalle aziende al Fondo non oltre un mese dalla data di decorrenza del provvedimento stesso.

Il versamento delle somme corrispondenti agli oneri di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha fatto richiesta.

L'inosservanza dei termini previsti dal comma precedente comporta l'inefficacia del provvedimento di esonero.

La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è quella goduta dall'interessato negli ultimi 12 mesi di effettivo servizio antecedenti l'anticipato collocamento in quiescenza, nei limiti e con le esclusioni previste dal successivo articolo 21 per i normali casi di collocamento in quiescenza.

Il periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età è considerato utile in conformità delle disposizioni vigenti in materia, ai soli fini della determinazione del numero degli anni da computare per la misura della pensione spettante agli agenti collocati anticipatamente in quiescenza ».

Art. 12.
Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Gli iscritti al Fondo ai quali è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, possono essere collocati in pensione per invalidità:

a) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purchè per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda;

b) quando siano divenuti invalidi in modo permanente per causa di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

La pensione da liquidare in applicazione della precedente lettera *b*) non può essere inferiore ai 25/40 della retribuzione in base alla quale si calcola la pensione.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il secondo comma dell'articolo 11 del regolamento medesimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, nonchè il primo e secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311.

Art. 13.

Pensione di invalidità agli iscritti il cui rapporto di lavoro non è regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Collegio medico.

Gli iscritti al Fondo cui non è applicabile il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, hanno diritto alla pensione di invalidità purchè:

a) siano stati esonerati dal servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica;

b) possano far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.

Hanno altresì diritto alla pensione gli iscritti indicati dal precedente comma, quando siano divenuti inabili in modo permanente e per motivi di servizio, qualunque sia il numero di anni di contribuzione compiuti. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 12.

L'invalidità ai fini della pensione è accertata dal sanitario dell'I.N.P.S.

In caso di contestazione l'accertamento è deferito, su domanda dell'iscritto, ad un Collegio composto di 3 medici: uno designato dall'Istituto predetto, uno dall'iscritto ed il terzo, in funzione di presidente, nominato dal medico provinciale della Provincia di residenza dell'iscritto.

Gli accertamenti collegiali si svolgono presso la sede dell'I.N.P.S. della Provincia di residenza dell'iscritto e le relative spese sono a carico della parte soccombente.

Quanto ai termini in materia di ricorsi al Collegio medico e delle relative decisioni, si applicano le norme di cui all'articolo 37.

Contro le decisioni del Collegio medico è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria, anche da parte dell'I.N.P.S., nei termini previsti dall'articolo richiamato nel precedente comma.

Art. 14.

Decorrenza delle pensioni di invalidità e di anzianità

Le pensioni di invalidità e di anzianità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esonero dell'agente dal servizio.

Art. 15.

Norme per la determinazione annuale del contributo

Per un quinquennio, il Governo della Repubblica è delegato a determinare annualmente, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, la misura complessiva del contributo dovuto per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, compresa la quota per l'assistenza di malattia ai pensionati ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, nonchè le aliquote di ripartizione del contributo stesso tra i due Fondi. Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Finchè non è stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

Per l'anno 1961, il contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è stabilito nel 22,60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 20 della presente legge ed è per il 16,80 per cento a carico delle aziende e per 5,80 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto è assegnato per lo 0,60 per cento al Fondo di previdenza e per il rimanente 22 per cento al Fondo di integrazione.

Le eventuali successive variazioni nella misura del complessivo contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione in applicazione del presente articolo, saranno ripartite tra le aziende e gli agenti rispettivamente, in ragione di due terzi ed un terzo.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è ridotta dal 3 per cento all'1 per cento.

L'articolo 17 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 16.

Versamento del contributo. Tenuta dei conti

A decorrere dal 1° gennaio 1961 i contributi sono versati cumulativamente alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita in apposito conto alle aziende tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data del pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° settembre.

A tal fine, entro il 15 febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nell'anno precedente.

Il conto di cui al secondo comma del presente articolo viene chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare la prescritta comunicazione entro il termine del 15 febbraio sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'imputazione dei contributi e dei versamenti al conto di cui al presente articolo non costituisce rapporto di conto corrente.

Qualora gli interessi risultanti a carico delle aziende alla fine dell'anno superino l'ammontare dell'1 per cento delle somme complessivamente ad esse addebitate

nel corso dell'anno, le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo una penalità pari al 20 per cento degli interessi medesimi.

Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

I contributi e gli interessi calcolati sulla base della comunicazione di cui al terzo comma, o degli elementi di cui al quinto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 22.

L'estratto conto comunicato alle aziende con la diffida al pagamento costituisce prova idonea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 635 del Codice di procedura civile, secondo comma.

Art. 17.

Oneri per l'assistenza malattia per gli anni dal 1955 al 1960; prelevamenti dal Fondo di riserva istituito dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Alla copertura degli oneri accertati per l'assistenza di malattia ai titolari di pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, per gli anni 1955-56-57-58-59-1960. sarà provveduto mediante prelevamenti, sino alla concorrenza, dalle disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 18 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Art. 18.

Riscatti

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato presso Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

Il contributo dovuto per i periodi da riscattare è calcolato sulla retribuzione spettante alla data della domanda, in aliquota pari alla differenza fra quella stabilita per il fondo di integrazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e quella stabilita per il Fondo di adeguamento pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, ambedue vigenti alla stessa data.

Il Fondo si surroga all'agente nel diritto alle quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i contributi versati nell'assicurazione stessa durante il periodo riscattato.

La domanda deve essere presentata dall'agente, in costanza di rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha notificato l'importo all'agente.

All'uopo gli interessati potranno fruire degli accantonamenti di propria pertinenza esistenti, presso le aziende per far fronte al pagamento degli importi necessari.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione.

La relativa domanda dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio sia stata o debba essere eliminata in applicazione dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1237, del regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo ai commi 2, 3, 4, 5, 11, 13.

La facoltà di cui al precedente comma è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi dell'articolo 35 della presente legge e di precedenti disposizioni. Detta facoltà potrà essere esercitata dopo il compimento di due anni di iscrizione al Fondo purchè la relativa domanda sia presentata, in costanza del rapporto di lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Per il riconoscimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 11 e 13 del presente articolo.

Gli effetti del riscatto decorrono dalla data della domanda, qualora l'iscritto versi l'importo dovuto entro un mese dalla richiesta, ovvero dalla data del versamento qualora il versamento stesso sia effettuato dopo la decorrenza di tale termine, ma non oltre l'anno dalla richiesta dell'Istituto.

Per coloro che, trovandosi nella situazione prevista dal primo comma del presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione dal 30 marzo 1958 alla data stessa, si applicano le norme contenute nella legge 17 febbraio 1958, n. 140, agli articoli 1, 2, 3 e 5, con l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi.

L'inosservanza dei termini di cui al presente articolo comporta la decadenza della facoltà di riscatto. Non è consentito il riscatto di periodi di attività lavorativa che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

Art. 19.

Trattamento di previdenza ai pensionati durante i periodi di rioccupazione

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, l'agente si rioccupi presso la

stessa azienda dalla quale fu posto in quiescenza, oppure presso altra azienda di pubblici trasporti in concessione, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata della rioccupazione e l'azienda è tenuta, per lo stesso periodo, a versare i contributi di cui al precedente articolo 15.

Cessata definitivamente la rioccupazione, il precedente trattamento di pensione è ripristinato a domanda dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. All'interessato spetta, a carico del Fondo, una indennità pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita durante il periodo di rioccupazione e assoggettata a contributo di previdenza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per i titolari di pensione che si rioccupino presso azienda di pubblici trasporti in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo o, comunque, alle dipendenze di terzi, la pensione sarà ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Qualora l'importo mensile della pensione superi lire 150.000, sulla parte eccedente sarà effettuata la riduzione del 50 per cento per tutto il periodo di rioccupazione.

Per i pensionati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di lavoro presso aziende di trasporto in concessione senza obbligo di iscrizione al Fondo, continua ad essere operata la trattenuta con l'osservanza, per quanto riguarda la misura, delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

I contributi trasferiti o versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i periodi di occupazione successivi alla decorrenza originaria della pensione a carico del Fondo, dànno luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione, secondo le norme di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 20.

Retribuzione soggetta a contributo

Con effetto dal 1° gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e della indennità di contingenza;

b) assegni *ad personam* quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuità e stabiliti in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13ª mensilità;

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

2) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festività, per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennità di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4) l'indennità di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennità di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennità sostitutiva di mensa;

6) gli assegni *ad personam*, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera *b*) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto.

Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione.

L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

Art. 21.

Retribuzione pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 1961, la retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è soltanto quella indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 20.

Gli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 20 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, fatte salve le esclusioni di cui al quarto comma del presente articolo, mentre gli elementi di cui alla lettera *c*), percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio, sono computati nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente nei tre anni solari precedenti quello di cessazione dal servizio e portati a conoscenza dell'agente medesimo con le modalità previste dal primo comma del successivo articolo 22.

L'elemento di cui alla lettera *d*) è computato tenendo presente, per gli elementi accessori ivi compresi, la limitazione prevista nel precedente comma.

Restano in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni dovute a promozioni, a declassamento ed a cause di carattere straordinario, deliberate o aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conse-

guenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita fintanto che quest'ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'esclusione prevista dal precedente comma in caso di promozione non si applica tuttavia per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio o di pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

L'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 22.

Elenchi annuali di contribuzione

Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende pubblicano, presso le rispettive direzioni di esercizio, l'elenco del personale, indicando, per ciascun agente, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente, separatamente per i titoli *a*), *b*), *c*) e *d*), contemplati nel precedente articolo 21 e, complessivamente, per gli altri titoli di cui al precedente articolo 20.

Nell'elenco stesso saranno altresì indicate, per ciascun iscritto, le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonchè, in complesso, le somme corrisposte al personale non soggette a contributo.

Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'elenco è trasmesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nel caso di ritardo nell'invio dell'elenco, l'azienda, indipendentemente da quanto è previsto nel precedente articolo 16 per il ritardato versamento dei contributi, è tenuto al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere nell'elenco e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

Il versamento della penale deve essere eseguito contemporaneamente con la presentazione dell'elenco, intendendosi, in caso contrario, che perduri lo stato di inadempienza.

Unitamente all'elenco sono trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tabelle degli elementi accessori di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 20 che l'azienda corrisponde al dipendente personale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ricevute le tabelle di cui sopra, comunicherà all'azienda, entro il termine di sei mesi, quali degli elementi indicati nelle tabelle medesime siano da computare nella retribuzione a norma del precedente articolo 21.

L'azienda darà notizia della comunicazione dell'Istituto al dipendente personale entro un mese dalla data della comunicazione stessa, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, da parte degli agenti interessati.

Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme del successivo articolo 37.

Gli elenchi relativi al personale delle aziende che ne avessero omesso l'invio saranno desunti dagli elenchi inviati dalle aziende stesse per gli esercizi precedenti, opportunamente aggiornati in relazione alle risultanze desunte dal complesso degli elenchi inviati da altre aziende.

La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Art. 23.

Esclusione del computo degli oneri contributivi ai fini della determinazione dei sussidi di esercizio in favore delle aziende autoferrotranviarie.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.

Art. 24.

Adeguamenti periodici delle pensioni

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sarà variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957.

Analogamente si procederà, successivamente al primo adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avrà subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui al precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni, con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1° luglio.

In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sarà disposto l'adeguamento stesso.

Art. 25.

Prosecuzione volontaria della contribuzione

Gli agenti che, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, non siano più soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e non abbiano conseguito il diritto a pensione secondo

le norme per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno facoltà di continuare in forma volontaria la loro iscrizione al Fondo predetto, purchè vi abbiano contribuito per almeno 5 anni.

Le relative domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 6 mesi dalla data dalla quale è cessato l'obbligo della iscrizione al Fondo.

L'inosservanza del termine stabilito con il comma precedente comporta la decadenza dalla facoltà di cui al presente articolo.

Art. 26.

Determinazione della misura del contributo volontario

Gli agenti che si avvalgono della facoltà prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale è cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio.

Annualmente tale retribuzione è adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

Art. 27.

Adeguamento della contribuzione volontaria da parte degli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano sospeso il versamento dei contributi.

Gli iscritti volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, che non abbiano sospeso il versamento dei contributi in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, hanno facoltà di chiedere l'applicazione, in loro favore, delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, facendone domanda, entro sei mesi dalla data stessa, a pena di decadenza.

In tal caso il contributo da versare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà perequato alla retribuzione pensionabile dell'agente in servizio alla data stessa, presso l'azienda di comune provenienza ed avente qualifica ed anzianità di grado corrispondenti a quelle che l'iscritto volontario aveva alla data di cessazione dal servizio.

Il mancato esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta l'applicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 322.

Per gli iscritti volontari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 29.

Art. 28.

Norme per il pensionamento anticipato degli iscritti volontari

Gli iscritti volontari che abbiano raggiunto i 55 anni di età ed abbiano contribuito al Fondo per almeno 20 anni possono conseguire anticipatamente la pensione purchè versino all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in unica soluzione, il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

La pensione da liquidarsi ai sensi del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il versamento della somma corrispondente all'onere di cui al primo comma del presente articolo deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui l'Istituto ne ha fatto richiesta.

Gli articoli 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, e 15 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, continuano ad avere vigore per coloro che risultino iscritti volontari al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Prosecuzione volontaria dell'iscrizione da parte degli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo 15 anni di contribuzione.

Gli iscritti che cessino dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a carico del Fondo dopo avere compiuto almeno 15 anni di contribuzione, qualora non chiedano di continuare volontariamente i versamenti, restano iscritti al Fondo stesso senza corrispondere i relativi contributi.

In tale caso le prestazioni a carico del Fondo sono limitate alla pensione di anzianità ed a quella di riversibilità.

Tuttavia la pensione spetta anche in caso d'invalidità, agli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo 20 anni di contribuzione.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età stabilita dal precedente articolo 9 ed è liquidata sulla base della retribuzione sulla quale sono stati versati gli ultimi 12 contributi mensili, adeguata alla stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti.

La pensione di invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 30.

Trattamento di pensione agli iscritti volontari che hanno omesso di avvalersi del disposto di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

Gli iscritti volontari che, pur essendosi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, non si siano avvalsi della facoltà in esso prevista, hanno diritto, al compimento dei limiti di età e sempre che avessero raggiunto 20 anni di contribuzione alla data del 1° febbraio 1952, ad una pensione in misura pari a quella che sarebbe loro spettata secondo le norme vigenti alla data in cui cessarono il versamento del contributo.

La misura della pensione così liquidata viene adeguata in applicazione delle norme emanate dopo la data di cessazione del versamento.

Le pensioni in godimento a carico del Fondo liquidate agli iscritti che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo saranno riliquidate con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le stesse disposizioni si applicano per gli iscritti che abbiano sospeso il versamento dei contributi dopo il 1° gennaio 1952, con almeno 20 anni di contribuzione, e che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Contribuzione obbligatoria dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, versata in costanza della iscrizione volontaria al Fondo.

I contributi versati nella assicurazione generale in favore di un iscritto volontario al Fondo con un rapporto di lavoro per il quale sia obbligatoria la iscrizione nell'assicurazione stessa, potranno dar luogo alla liquidazione di un supplemento di pensione pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste dall'assicurazione generale, esclusa la quota di concorso dello Stato, qualora l'iscritto raggiunga le condizioni per il diritto alla pensione a carico del Fondo.

In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel successivo articolo 35.

Art. 32.

Sospensione della contribuzione volontaria per un periodo superiore a sei mesi

In caso di sospensione del versamento dei contributi, per un periodo superiore a sei mesi, da parte degli iscritti volontari che non abbiano conseguito diritto alla pensione a carico del Fondo e che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 29 si applicano le disposizioni del successivo articolo 35.

Le stesse norme si applicano nei confronti degli iscritti che, per un periodo superiore a sei mesi, abbiano versato il contributo al Fondo in misura inferiore a quella dovuta a norma della presente legge.

Art. 33.

Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge.

Ove si tratti della pensione d'invalidità, saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34.

Art. 34.

Pensione di invalidità agli iscritti volontari: stato invalidante

L'iscritto volontario si considera invalido quando ricorrano gli estremi per il riconoscimento della invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Ai fini dell'accertamento della invalidità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della presente legge.

Art. 35.

Liquidazione della posizione assicurativa

Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 25 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.

In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalità ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.

Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresì diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo.

Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o — a domanda dell'interessato — anche prima che tale periodo sia trascorso.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilità a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I superstiti di iscritti deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di riversibilità a carico del Fondo, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di riversibilità.

In tal caso il Fondo trasferirà all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo.

L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è abrogato.

Art. 36.

Rappresentanza del Ministero dei trasporti nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un funzionario del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero medesimo.

Art. 37.

Ricorsi e termini per la loro presentazione

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Non è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di novanta giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro novanta giorni dalla data della ricezione del ricorso.

Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni già concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni già adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Entrata in vigore ed abrogazioni

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22.

E' abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Anno di liquidazione	Coefficiente di rivalutazione
1919	2,75
1920	2,75
1921	2,75
1922	2,70
1923	2,70
1924	2,70
1925	2,65
1926	2,65
1927	2,45
1928	2,40
1929	2,40
1930	2,30
1931	2,30
1932	2.30
1933	2,20
1934	2,15
1935	2,15
1936	2,10
1937	2,10
1938	1,90
1939	1,90
1940	1,75
1941	1,70
1942	1,65
1943	1.60
1944	1,50
1945	1,45
1946	1,40
1947	1.35
1948	1,20
1949	1.25
1950	1,25
1951	1,20
1952	1.15
1953	1,10
1954	1,02

LEGGE 28 luglio 1961, n. 831.

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Miglioramenti economici

Art. 1.

I coefficienti e i corrispondenti stipendi annui del personale insegnante delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione artistica, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici e del personale direttivo delle scuole ed istituti

d'istruzione seconda ia, di cui alle tabelle *A, B, C, D, E*, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, nonchè dei provveditori agli studi di 1ª e 2ª classe e degli ispettori centrali di 1ª e 2ª classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica, di cui al quadro 13 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'art. 8 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono elevati, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

da coefficiente 202, lire 606.000 a coefficiente 220, lire 660.000;

da coefficiente 229, lire 687.000 a coefficiente 260, lire 780.000;

da coefficiente 271, lire 813.000 a coefficiente 309, lire 927.000;

da coefficiente 325, lire 975.000 a coefficiente 402, lire 1.206.000;

da coefficiente 402, lire 1.206.000 a coefficiente 450, lire 1.350.000;

da coefficiente 450, lire 1.350.000 a coefficiente 522, lire 1.566.000;

da coefficiente 500, lire 1.500.000 a coefficiente 580, lire 1.740.000;

da coefficiente 670, lire 2.010.000 a coefficiente 700, lire 2.100.000.

Al personale di cui al precedente comma, che cesserà dal servizio con il 30 settembre 1961, il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure:

1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione secondaria, preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte:

fino a 12 classi . . .	L. 28.000
da 13 a 24 classi . . .	» 39.000
oltre 24 classi . . .	» 49.000

2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

fino a 12 classi	L. 23.000
da 13 a 24 classi	» 29.000
oltre 24 classi	» 37.000

3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000;

4) ispettori scolastici:

con meno di tre anni di servizio .	L. 31.000
con almeno tre anni di servizio .	» 35.000

5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000.

Nulla è innovato per quanto concerne l'indennità ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di direzione è attribuita in ragione della metà della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi.

Per i direttori incaricati delle Accademie di belle arti e licei artistici, l'indennità di direzione è ragguagliata, nei limiti indicati dal precedente comma, a quella dei direttori dei Conservatori di musica.

Al personale, di cui ai precedenti due commi, che abbia l'obbligo dell'insegnamento, è corrisposto anche il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di direzione.

Al personale di cui al presente articolo, comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra la indennità di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

Art. 3.

La carriera del personale ausiliario, a carico dello Stato, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica è ordinata, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nel modo seguente:

coefficiente 159: bidello e custode;
coefficiente 173: primo bidello e primo custode;
coefficiente 180: bidello capo e custode capo.

Le promozioni a primo bidello e a primo custode si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i bidelli e i custodi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le promozioni a bidello capo e a custode capo sono conferite in ogni singolo ruolo, per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I bidelli capo e i custodi capo potranno essere trasferiti a scuole ed istituti in cui vi siano altri bidelli o custodi capo, purchè nell'organico delle scuole e degli istituti stessi esistano posti vacanti di personale ausiliario.

Nella prima applicazione della presente legge, gli attuali bidelli capi e primi custodi con quattordici anni di servizio nella carriera sono inquadrati nei rispettivi ruoli con il coefficiente 180; i bidelli capi e i primi custodi e i bidelli e i custodi con nove anni di servizio nella carriera con il coefficiente 173; il rimanente personale con il coefficiente 159.

Art. 4.

L'attuale organico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1961, in due organici distinti, relativi l'uno al personale non insegnante in servizio negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro a quello in servizio nelle scuole di istruzione media. La iscrizione nei ruoli dei due nuovi organici avrà luogo nello stesso ordine con cui gli interessati figurano iscritti nei ruoli dell'organico soppresso.

Il numero dei posti del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, viene elevato di 650 posti nelle qualifiche di bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai convitti nazionali e agli educandati femminili statali.

Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali, nonchè le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni.

TITOLO II

Assunzione, trattamento economico e trattamento di quiescenza degli insegnanti non di ruolo abilitati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, artistica ed elementare.

Art. 5.

Gli incarichi di insegnamento negli istituti statali di istruzione secondaria sono conferiti dai provveditori agli studi, in base a graduatorie provinciali di merito formate secondo norme da stabilirsi per regolamento, e fino alla sua emanazione mediante ordinanza ministeriale, agli aspiranti forniti del titolo legale di abilitazione e iscritti all'albo professionale previa domanda da presentarsi ad un solo provveditorato. L'iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti, in base ai quali, per effetto di disposizioni speciali, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Nel conferimento degli incarichi gli insegnanti stabili hanno la precedenza assoluta.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico è soggetto al visto e alla registrazione della competente Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio distaccato della Corte dei conti.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti dovuti al personale insegnante non di ruolo mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento.

Per il conferimento degli incarichi di professori non abilitati si osservano le norme stabilite dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1728.

Dopo che i provveditori agli studi abbiano effettuato le nomine di competenza si procede alla compilazione di graduatorie regionali secondo un regolamento da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Le nomine degli insegnanti incaricati sono disposte per un triennio.

Nel corso del triennio, gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, rinuncia, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o esclusione dall'insegnamento; gli effetti stessi cessano, altresì, quando il posto occupato sia soppresso o conferito, per nomina o trasferimento, a professore di ruolo, semprechè non sia possibile assegnare l'incaricato — con provvedimento modificativo dell'atto di nomina — ad altro posto disponibile nella stessa o in altra sede della stessa provincia o regione per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cu si riferisce l'abilitazione di cui è fornito. Qualora i numero dei posti disponibili sia inferiore a quello degli incaricati le cui cattedre siano state soppresse assegnate a professori di ruolo, si osserva ai fini del mantenimento in servizio l'ordine di collocazione in graduatoria degli interessati.

L'insegnante incaricato che, nel corso del triennio, sia stato destinato ad altro posto disponibile, ai sensi del precedente comma, consegue il trattamento economico corrispondente all'insegnamento affidatogli.

Art. 7.

Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a « valente » e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio.

Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi è valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico 1961-62.

Art. 8.

Agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, nonchè ai loro familiari in caso di morte, è riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo.

Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualità di incaricato dal 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono valutati in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Ai fini del solo trattamento di quiescenza si considerano utili anche i servizi prestati anteriormente al 1° ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, qualora i servizi stessi siano riscattati ai fini di pensione. Si applicano, per tale riscatto, le norme vigenti in materia per gli insegnanti di ruolo. Gli anni di servizio prestati con meno di 18 ore sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento.

Sono anche riscattabili a norma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari.

Il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto dal presente articolo è liquidato a domanda degli interessati. La pensione compete nei casi in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio effettivo, valutabili a tal fine. Negli altri casi compete l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le norme vigenti, purchè l'insegnante abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

L'insegnante incaricato collocato in pensione ai sensi del presente articolo, che sia riassunto in servizio statale pensionabile perde il godimento della pensione. Qualora la pensione sia più favorevole del nuovo trattamento economico, la differenza gli viene conservata a titolo di assegno personale non pensionabile, da riassorbirsi nei successivi aumenti di studio. All'insegnante incaricato, riassunto in servizio statale, al quale già in precedenza sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto in luogo di pensione, si applica l'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

L'insegnante di cui al precedente comma, all'atto della cessazione dal servizio, liquida un nuovo trattamento di quiescenza sulla base di tutti i servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego. In ogni caso, questo trattamento non può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Il personale insegnante di cui al primo comma è assoggettato, dal 1° ottobre 1961, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per gli impiegati civili di ruolo dello Stato; dalla stessa data cessa per il personale medesimo la iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo computabile ai fini del trattamento di quiescenza, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Agli insegnanti tecnico pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7.

Il personale di cui al presente articolo, ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'iscrizione all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », per l'assistenza ai professori medi, del personale di cui al precedente articolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali avrà decorrenza dal 1° ottobre 1961.

Peraltro, avranno diritto all'assistenza dell'Istituto « Kirner » i superstiti di quegli appartenenti alle categorie suddette che siano deceduti a causa di guerra o della lotta di liberazione.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituito dal seguente:

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 per cento del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo *A*, che si trovi all'inizio dell'ultimo coefficiente ».

La lettera *d*) dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 351, è sostituita dalla seguente:

« *d*) Dieci soci effettivi dell'Istituto, dei quali due appartenenti alla categoria di cui al comma primo del presente articolo ed uno pensionato, designati dalla seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che li sceglierà entro elenchi forniti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei capi di Istituto e dei docenti delle scuole medie ».

Art. 10.

Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuto coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica.

Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

TITOLO III

Sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti.

Art. 11.

Gli insegnanti non di ruolo e gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, il personale di ruolo della carriera direttiva degli Istituti di educazione, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, nonchè gli assistenti universitari, che in un concorso a cattedre o in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano riportato l'idoneità o almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto » e, per gli assistenti universitari, qualifica dichiarata equipollente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, possono, a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce.

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari e transitori ordinari degli istituti statali di istruzione secondaria che in un concorso a cattedre diverse da quelle di cui sono titolari abbiano riportato la idoneità o

almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame o abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento con votazione non inferiore a sette decimi, possono parimenti chiedere l'assunzione, in relazione alle cattedre disponibili, nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'idoneità o la votazione conseguita si riferisce, sempreché nell'ultimo anno scolastico di insegnamento abbiano ottenuto qualifica non inferiore a « valente ».

Alle stesse condizioni e in relazione alle cattedre disponibili gli insegnanti appartenenti ai ruoli ordinari degli Istituti statali di istruzione secondaria superiore, in possesso di abilitazione polivalente, possono chiedere il passaggio a cattedra di istituto superiore, diversa da quella di cui sono titolari.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Si considerano idonei, ai fini di cui al presente e al successivo articolo, coloro che in un concorso per titoli ed esami a cattedre di istituti di istruzione secondaria abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore alla votazione minima prescritta, per l'inclusione nella graduatoria dei vincitori, dalle norme in base alle quali il concorso fu espletato.

Art. 12.

Le cattedre che restino disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale dopo la nomina nei ruoli delle scuole stesse degli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, sono conferite, a domanda, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, nonchè agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, che in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » e a « distinto », e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica o di scuola professionale femminile relative a materie che comprendano o coincidano con quelle che costituiscono la cattedra cui aspirano;

b) abbiano conseguito almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957;

c) abbiano conseguito in un esame di Stato, bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, l'abilitazione all'insegnamento delle discipline le cui cattedre sono state istituite con la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

d) siano in possesso di idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore costituite da più materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano;

e) abbiano ottenuto almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame in un concorso a cattedre compreso fra quelli di cui alla lettera *d*) o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Gli aspiranti di cui alle lettere *d*) ed *e*) e al precedente comma devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata.

Art. 13.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 14.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto», possono, a domanda, ottenere la assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici del precedente comma, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita.

In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per gli insegnamenti di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.

L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

Art. 15.

Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 13, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, purchè gli insegnamenti cui

si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

Art. 16.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.

Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Art. 17.

Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 12 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo, nei limiti delle cattedre disponibili.

Nelle prime tre graduatorie sono inclusi, rispettivamente, gli insegnanti in possesso dei titoli indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo, secondo l'ordine determinato dal punteggio relativo all'idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nelle prove del concorso o dell'esame di Stato cui presero parte.

Nella quarta graduatoria sono inclusi gli insegnanti in possesso dei titoli indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del citato articolo 12.

Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.

Art. 18.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto a centesimi.

Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Qualora il numero delle cattedre disponibili sia inferiore a quattro, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 14 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 14. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 16.

Art. 19.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.

Art. 20.

Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnamenti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale, economia domestica, disegno, disegno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonchè gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e, per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli articoli 1, 8, 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori, secondo quanto previsto dai commi precedenti, si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Art. 21.

Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.

Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonchè gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi

Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto »: gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato; per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali tale periodo di servizio è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.

Coloro che per insufficienza di posto non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali o grafiche o pratiche in base a programmi determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in corrispondenza a ciascuna classe di concorso.

La quota prevista dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti stabili che adiscano i concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 10 per cento.

Art. 22.

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto », possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta.

Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.

Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 11 a 17 si applicano le norme degli articoli stessi.

Gli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale, possono avvalersi delle norme del presente articolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo.

I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, al

quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze.

Art. 23.

Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole d'istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.

Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.

La ripartizione, tra i singoli istituti e scuole, delle cattedre di cui al primo comma del presente articolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le cattedre anzidette, nonchè quelle resisi comunque disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, sono messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 24.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede, quanto a lire 10 miliardi, con corrispondente riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso e, per la differenza, col gettito derivante dall'applicazione delle norme concernenti il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine, le modificazioni alle tasse fisse minime di registro e ipotecarie, l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo in temporanea importazione, nonchè modifiche in materia di imposta generale sulla entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 832.

Norme sull'ammasso volontario del burro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, integrate dalla legge 30 maggio 1960, n. 539, si applicano anche per l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso del burro, conferito da produttori agricoli singoli o associati, nella misura massima di lire 5.000 per quintale e fino al limite complessivo di 100.000 quintali.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 agosto 1961, n. 833.

Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Stato giuridico dei vicebrigadieri

Art. 1.

I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.

I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 2.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.

La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se però sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato è collocato in congedo assoluto.

Art. 3.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni stabilite dal presente titolo anche quelle contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonchè le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.

Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.

Art. 4.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni sessantacinque.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può però, in alcun caso, superare tale somma.

TITOLO II.

Stato giuridico dei militari di truppa

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza — appuntato, finanziere scelto e finanziere — è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento è adottato con determinazione del comandante generale.

Art. 6.

I militari di truppa si distinguono in:

a) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio continuativo;

b) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in ferma volontaria o in rafferma;

c) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo;

d) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il militare di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, nè comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art. 7.

L'anzianità di grado degli appuntati è determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.

L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età.

Sono fatte salve le detrazioni di anzianità da apportare per legge.

Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

Capo II
MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

Sezione I
Del servizio continuativo in generale

Art. 8.

Il militare di truppa in servizio continuativo è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

Egli può trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dal servizio.

Art. 9.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

Sezione II
Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio

Art. 10.

Il militare di truppa in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici ed a bordo per il militare del contingente di mare.

Art. 11.

Il militare di truppa può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) provata infermità.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa: per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art. 12.

Al militare di truppa in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal parigrado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

Art. 13.

La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. Essa è disposta con determinazione del comandante generale.

Al militare di truppa sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso nella posizione di sospeso dal servizio è computato per metà.

Art. 14.

Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

La sospensione è altresì revocata in ogni caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari, ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato.

Se è stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione è computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei.

Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena.

Sezione III
Cessazione dal servizio continuativo

Art. 15.

Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) scarso rendimento;

d) domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione del comandante generale.

Art. 16.

Il limite di età per la cessazione dal servizio continuativo è stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti e per i finanzieri.

I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di età di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di età, quando ciò sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

Art. 17.

Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 è collocato in congedo e:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 18.

Il militare di truppa che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato la idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni dell'articolo 17 a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 19.

Al militare di truppa che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetti, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tale caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 20.

Il militare di truppa che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare, può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal Collegio medico legale.

Il militare, che abbia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 21.

Al militare di truppa che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda non riversibile di lire cinquantamila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, anche al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso, superare tale somma.

Art. 22.

Il militare di truppa che dia scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

La cessazione dal servizio è disposta previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al militare che cessi dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 17, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 23.

Il militare di truppa che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il comandante generale ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo, a domanda, è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 24.

Il militare di truppa che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

Al militare che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 17.

L'applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

Art. 25.

Il militare di truppa che consegua la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

L'appuntato in servizio continuativo può fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

L'appuntato, il finanziere scelto e il finanziere in servizio continuativo possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge anzidetta.

L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 17.

Art. 26.

Il militare di truppa, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio continuativo previste dall'articolo 15, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

Capo III

MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

Art. 27.

Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre, salvo quanto è stabilito negli articoli 29 e 30.

Art. 28.

Il militare di truppa contrae la ferma all'atto dell'arruolamento.

Al termine della ferma il militare di truppa che conservi l'idoneità fisiopsichica al servizio incondizionato e sia meritevole per qualità morali, buona condotta, istruzione, attitudine e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo, può ottenere, a domanda, di contrarre rafferma triennale.

Il militare che conservi i requisiti di cui al secondo comma è ammesso, a domanda, a contrarre una seconda rafferma triennale.

Il militare cui sia concessa la rafferma triennale ha diritto ad un premio nella misura stabilita da apposite disposizioni di legge.

Art. 29.

Il militare di truppa che alla scadenza della ferma o rafferma non possa essere ammesso a rafferma triennale per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perchè sottoposto a procedimento penale o disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, una o più rafferme provvisorie.

La durata complessiva delle rafferme provvisorie del militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato non può essere superiore al periodo massimo delle licenze spettanti; la durata massima delle rafferme provvisorie del militare sottoposto a procedimento penale non può protrarsi oltre la data in cui viene definito il procedimento.

Al termine della rafferma provvisoria, o anche prima, il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma o rafferma triennale precedente.

Art. 30.

Al militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma al quale sia negata la rafferma triennale per demerito nelle qualità morali o intellettuali o nella condotta o nel rendimento può essere concessa, a domanda, una rafferma annuale di esperimento.

Al termine della rafferma di esperimento il militare che ne sia meritevole può ottenere, a domanda, la rafferma triennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della rafferma di esperimento.

Il tempo trascorso in rafferma di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga.

Art. 31.

La domanda di rafferma deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della ferma o rafferma in corso.

La rafferma è concessa dal comandante di Corpo.

Qualora il comandante di Corpo ritenga che il militare non sia meritevole di alcuna rafferma, ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

Art. 32.

Il militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale e che ne faccia domanda è ammesso in servizio cotinuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2.

In caso di diniego all'ammissione in servizio continuativo il militare cessa dalla rafferma ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

Art. 33.

Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

Art. 34.

Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è adottato dal comandante generale: previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *b)*; previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera *c)*.

Art. 35.

Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 34, eccettuata la perdita del grado è, collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

Art. 36.

Il militare di truppa che cessi dal servizio al termine della ferma volontaria o dalla rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a)*, *e)* ed *f)* dell'articolo 34, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessi dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del predetto articolo 34.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare

consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

CAPO IV

MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO ED IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 37.

Il militare di truppa in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto gli siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Art. 38.

Il militare di truppa in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace:

rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonchè alle chiamate di controllo;

b) in tempo di guerra:

rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per le finanze, nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Art. 39.

Il militare di truppa cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

CAPO V

PERDITA DEL GRADO

Art. 40.

Il militare di truppa incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre forze armate o corpi di polizia;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Art. 41.

La perdita del grado è disposta con determinazione del comandante generale. Essa decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'articolo 40, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 4) e 7).

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 26 la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'articolo 40 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

Il militare di truppa incorso nella perdita del grado è iscritto nel proprio distretto di leva come semplice soldato.

Art. 42.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate nei numeri 1) 4) e 5), dell'articolo 40, quando la cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'articolo 40, quando cessi di appartenere ad altra forza armata o Corpo di polizia;

3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 40), quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 40 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto n. 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data del provvedimento.

La reintegrazione nel grado del militare non importa di diritto la riammissione in servizio.

CAPO VI
DISCIPLINA

SEZIONE I
Sanzioni disciplinari di stato

Art. 43.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 14;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 34 lettera *c)*;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 40.

SEZIONE II
Procedimento disciplinare

Art. 44.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 43, è effettuato mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

L'accertamento è disposto dal comandante di zona o dal comandante delle scuole o dal comandante di Corpo dal quale il militare dipende per ragioni di impiego.

Art. 45.

Il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, in base alle risultanze di accertamenti disciplinari, che al militare sia da infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 43, ne fa proposta, per tramite gerarchico, al comandante generale, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; il comandante di Corpo o di zona o delle scuole qualora ritenga, invece, che il militare sia passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.

Il Ministro e il comandante generale possono disporre direttamente che siano eseguiti accertamenti disciplinari nei confronti di un militare per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43. Ogni decisione, in tal caso, è rimessa all'autorità che ha disposto gli accertamenti.

Art. 46.

La Commissione di disciplina è formata di volta in volta e convocata dal comandante di Corpo che ha ordinato il deferimento o dal comandante di Corpo indicato dall'autorità superiore che ha ordinato il deferimento.

Sulla deliberazione della Commissione decide il Ministro quando il deferimento sia stato da lui ordinato; decide il comandante generale in ogni altro caso.

Il Ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro o il comandante generale sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di legge concernenti la formazione e la procedura della Commissione di disciplina per i sottufficiali.

TITOLO III.
Disposizioni transitorie e finali

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadiere o di militare di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale e gli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri che siano stati ammessi alla terza rafferma triennale.

Art. 48.

Ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai finanzieri scelti e ai finanzieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete la indennità speciale prevista dagli articoli 4 e 21, a decorrere dal 1° gennaio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data

La suddetta indennità speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di età, al personale di cui al precedente comma che si sia trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennità stessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Per il militare di truppa nei cui riguardi alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto della abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, ai sensi del successivo articolo 54, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dalla ferma o rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

Art. 50.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda d'impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il passaggio all'impiego civile dei militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma e in servizio continuativo è disciplinato dalle disposizioni preesistenti. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche oltre la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni nei confronti dei militari che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, è così sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge:

« Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti ».

Art. 52.

L'articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260, ad eccezione del secondo comma, è abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge.

Art. 53.

I militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma non sono ammessi a conseguire l'impiego civile.

Art. 54.

Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di finanza, l'articolo 4 della legge 17 aprile 1957, n. 260, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

Art. 55.

Il personale delle categorie del congedo del Corpo della guardia di finanza richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto della anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole. Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale del Corpo della guardia di finanza, è utile ai fini di pensione.

Art. 56.

Ai militari di truppa in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti da detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57.

All'onere di lire 221.725.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 agosto 1961, n. 834.

Adattamento del ruolo organico del personale delle « nuove costruzioni ferroviarie » alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie sono sostituiti, con effetto dal 1° maggio 1958, da quelli stabiliti dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle rispettive qualifiche è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni e per cessazioni dal servizio.

Art. 2.

Le promozioni del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie cui è stato conservato il trattamento giuridico ed economico nonchè l'avanzamento in carriera dell'Amministrazione ferroviaria in virtù dello articolo 304 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite con l'osservanza delle modalità stabilite dagli articoli 72 e seguenti e dell'allegato n. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato il Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Il personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie non proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonchè il trattamento giuridico ed economico di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I posti di organico che per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie risulteranno vacanti nelle piante organiche di cui alla annessa tabella *A* a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppressi cominciando dalle qualifiche meno elevate solo quando i posti resisi vacanti non potranno più essere coperti per mancanza di personale che possa, per qualsiasi motivo, acquisire titolo per concorrere alla promozione alle qualifiche superiori.

I posti soppressi non comporteranno alcun aumento di posti in altri ruoli.

Art. 4.

I posti di organico del ruolo ad esaurimento del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, da portare in aumento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e nei ruoli del Genio civile ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, risultano dalla allegata tabella *B*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Piante organiche del personale (ad esaurimento) del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie

1. — CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori capi superiori	7
500	Ispettori capi	17
402	Ispettori principali	3
342	Ispettori di 1ª classe	3
289	Ispettori	
	Totale	30

2. — CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Segretari superiori di 1ª classe	6
402	Segretari tecnici superiori di 1ª classe	
342	Segretari superiori	12
342	Segretari tecnici superiori	
285	Coadiutori capi	17
285	Coadiutori tecnici capi	
	Totale	35

3. — CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
285	Applicati capi	6
285	Applicati tecnici capi	6
240	Applicati principali	5
240	Applicati tecnici principali	5
213	Applicati	4
180	Aiuto applicati	
213	Applicati tecnici	4
180	Aiuto applicati tecnici	
	Totale	30

4. — CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
184	Aiutanti	6
174	Uscieri capi	9 (*a*)
163	Uscieri	23 (*b*)
	Totale	38

(*a*) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di commesso *ad personam*.

(*b*) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di usciere di 1ª classe *ad personam*.

5. — CARRIERA DEI DIRIGENTI TECNICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Capo tecnico sovraintendente . .	1
357	Capo tecnico superiore	1
311	Capo tecnico principale . . .	1
260	Capi tecnici di 1ª classe . . .	3 (c)
234	Capi tecnici	2 (d)
	Totale . .	8

6. — OPERAI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
197	Operaio specializzato	1
183	Operaio qualificato di 1ª classe	1
	Totale . .	2

(c) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di capo tecnico di 1ª classe *ad personam*.

(d) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di sotto capo tecnico *ad personam*.

TABELLA *B*

Tabella indicante i posti da portare in aumento nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, in dipendenza della graduale riduzione del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie.

POSTI DA PORTARE IN AUMENTO NEI RUOLI

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE			DEL GENIO CIVILE		
Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti da portare in aumento	Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti da portare in aumento
	PERSONALE DIRETTIVO				
670	Ispettori generali	1	670	Ispettori generali .	1
500	Direttori di divisione	2	500	Ingegneri capi . .	7
			402	Ingegneri superiori	12
402	Direttori di sezione	3			
	PERSONALE ESECUTIVO				
271	Archivisti capi . .	2	271	Archivisti capi . .	5
229	Primi archivisti .	5	229	Primi archivisti .	14
	PERSONALE AUSILIARIO				
173	Commessi . . .	2	173	Commessi	8
159	Uscieri capi . . .	3	159	Uscieri capi . .	6
151	Uscieri	11	151	Uscieri	19

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1961.

Istituzione della Sezione doganale di Piacenza, dipendente dalla dogana di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e loro facoltà;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1947, 1° settembre 1949, 1° novembre 1950 e 1° gennaio 1952 che hanno apportato modificazioni alla ripartizione territoriale degli uffici ed aggiunte all'elenco delle circoscrizioni e dei compartimenti doganali d'ispezione;

Determina:

E' istituita la Sezione doganale di Piacenza dipendente dalla dogana di Milano, alla quale saranno attribuite dalla competente Direzione della circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 22 maggio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

(5590)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1961.

Sostituzione di un componente il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e ne regola la composizione;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1954, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato nazionale suddetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno al Comitato medesimo, del dott. Vincenzo Minunni, avendo egli assunto altro incarico all'estero;

Vista la designazione del Ministero del commercio con l'estero il quale, in base all'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, aveva precedentemente designato il componente da sostituire;

Decreta:

Il dott. Pompeo Tanga, designato dal Ministero del commercio con l'estero, è nominato componente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, in sostituzione del dott. Vincenzo Minunni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Ministro: RUMOR

(5472)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 3, foglio n. 391, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 12 gennaio 1960 dal sig. Santin Defragé avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rigettato, con nota 14 ottobre 1959, n. 44 la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(5501)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1961, registro n. 3, foglio n. 390, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'11 gennaio 1960 dal sig. Sandrin Alberto avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rigettato, con nota 14 ottobre 1959, la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(5502)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 27 marzo 1959 da Cirinà Francesco avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, con la quale veniva dichiarato improponibile il suo ricorso contro il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Messina in data 2 novembre 1958 di non luogo a procedimento disciplinare nei confronti del prof. avv. Angelo Falzea.

(5503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 341, l'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 175.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Menfi (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 104.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481)

Autorizzazione al comune di Marianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 342, l'Amministrazione comunale di Marianopoli (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Limina (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Tripi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 262, l'Amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 142.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Capaci (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Corso dei cambi del 29 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620.60	620,55	620,60	620.60	620,60	620.60	620,60
$ Can.	601,70	601,50	601,75	601,50	601 —	601.70	601,40	601.65	601,70	601.70
Fr Sv.	143,82	143,82	143,83	143,82	143,81	143,82	143.83	143.80	143,82	143.82
Kr D.	89,93	89,92	89,95	89,97	90 —	89,93	89,945	89.90	89,93	89,95
Kr. N.	86,98	86,99	87,02	86,985	86,05	86,95	86,99	86,95	86,98	87 —
Kr. Sv.	120,05	120,04	120 —	120,005	119,90	120,14	119,985	120.10	120,03	120.05
Fol.	172,16	172,15	172,18	172,10	172,05	172,25	172,09	172,20	172 16	172,20
Fr. B.	12,45	12,46	12,46	12,4575	12,455	12,45	12,4530	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,30	126,30	126,23	126,23	126,25	126,30	126,19	126,25	126,30	126,22
Lst.	1739,30	1740,55	1740,75	1740,90	1740,25	1739,35	1740.70	1739,80	1739,90	1740.75
Dm. occ.	155,30	155,24	155,26	155,25	155,20	155,35	155,27	155,35	155.30	155.25
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24 —	24,05	24.0525	24.05	24.05	24.05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,66	21,70	21,60	21,70	21,73	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 29 agosto 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id. 3,50 % 1902	91.60
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936	102,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102.20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102.425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102.375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102 60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102 80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102.90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103.275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,45
1 Franco svizzero	143,825
1 Corona danese	89,957
1 Corona norvegese	86,987
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	172,095
1 Franco belga	12,455
1 Franco nuovo (N.F.)	126.21
1 Lira sterlina	1740.80
1 Marco germanico	155,26
1 Scellino austriaco	24.053
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1961;

Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a dodici posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 10, 11, 13 e 14 novembre 1961 ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 agosto 1961

L'avvocato generale: SCOCA

(5496)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi della Regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 109 in data 6 ottobre 1960, con la quale il Consiglio regionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto vacante di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi della Regione;

Vista la deliberazione n. 1308 in data 16 novembre 1960, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo bando di concorso;

Visto il regio decreto 27 agosto 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Vista la legge regionale 21 agosto 1958, n. 3;

Vista la legge regionale 16 luglio 1960, n. 4;

Visto lo Statuto speciale della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto vacante di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi della Regione è costituita dalle seguenti persone:

Presidente:
Chantel dott. Enrico, delegato del Presidente della Giunta regionale.

Componenti:
Cambosu prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università di Torino;
Sanna prof. Antonio, direttore dell'Istituto di microbiologia dell'Università di Parma;
Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;
Luria prof. Luciano, direttore del reparto medico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta.

Membri aggiunti per la prova di francese:
Gard prof. Patrizio, preside del liceo classico di Aosta;
Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese.

Segretario:
Lucat dott. Anselmo, funzionario di gruppo *A* della Amministrazione regionale.

Gli esami avranno luogo a Torino presso l'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università, via Giorgio Bidone, 37, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1961, salvo eventuali variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai candidati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale.

Aosta, addì 22 agosto 1961

Il Presidente: MARCOZ

(5497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 345, in data 29 aprile 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:
Natta dott. comm. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;
Trettenero prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'ospedale civile di Piacenza;
Luraschi prof. dott. Carlo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;
Tosi Giuseppina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Sebastiano Giucastro, direttore di sezione di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 18 agosto 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

(5469)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 345, in data 29 aprile 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso a quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1960 è costituita come appresso:

Presidente:
Natta dott. comm. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;
Rettanni prof. dott. Giuseppe, libero docente universitario e primario medico dell'ospedale civile di Piacenza;
Vaccari prof. dott. Federico, libero docente universitario e primario di chirurgia dell'ospedale civile di Piacenza;
Negri dott. Arcangelo, medico condotto designato dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Mario Caltabiano, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 18 agosto 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

(5470)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.